SEZIONI RIUNITE IN SEDE GIURISDIZIONALE IN SPECIALE COMPOSIZIONE
ex art. 11, comma 6, lett. d), c.g.c.

Sentenza n. 14/2021/RGC depositata in data 27/10/2021.

RICORSO: avverso la deliberazione n. 67/2021 della Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per la Puglia, depositata in data 8 aprile 2021, con la quale è stata dichiarata la non regolarità del rendiconto presentato dal gruppo consiliare ricorrente, limitatamente alle spese indicate, per il periodo che va dall'1.1.2020 al 30.09.2020.

RICORRENTE:
Gruppo consiliare della Regione Puglia "Movimento Schittulli - Area Popolare", in persona del presidente *pro tempore* e capogruppo.

RESISTENTI:
Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per la regione Puglia, Procuratore generale presso la Corte dei conti, Presidente del Consiglio regionale della Puglia, Presidente della Giunta regionale della Puglia.

QUESTIONE RISOLTA: l'assenza totale di un collegamento causale tra la spesa effettuata e le attività istituzionali del collaboratore incide direttamente sul presupposto dell'inerenza della spesa, che non può essere ritenuto soddisfatto dalla generica presentazione di attestazioni di pagamento non riconducibili né ad una programmazione né ad ordini di servizio.

Riferimenti normativi: ***c.g.c.:*** art. 11, c. 6, lett. d); art. 31, c. 5; art. 123; art. 124; art. 128, commi 3 e 4; ***c.p.c.:*** art. 345; ***D.L. n. 174/2012, conv. in L. n. 213/2012:*** art. 1; ***DPCM 21/12/2012:*** art. 1, All. A e B; ***D.Lgs. n. 267/2000:*** art. 90; ***L. regionale Puglia n. 3/1994:*** art. 3, c. 5; art. 4, commi 5 e 6; art. 6.

Decisioni conformi: cfr. *ex multis* **SS.RR.**, sent. n. 31/2020/RGC; sent. n. 16/2019/EL; sent. n. 28/2018/RGC; sent. n. 25/2017/EL; sent. n. 15/2017/EL; sent. n. 34/2014/EL; **Corte Cost.:** sent. n. 104/2016; sent. n. 263/2014; n. 39/2014; sent. n. 1/2007; sent. n. 292/2001; **Cass., SS.UU.,** sent. n. 6895/2016.

PRINCIPIO DI DIRITTO DESUMIBILE DALLA PRONUNCIA

Respingendo il ricorso del gruppo consiliare pugliese, le Sezioni riunite hanno stabilito che **<< Se da un lato, nella fattispecie, può essere ritenuta applicabile ai collaboratori dei Gruppi consiliari la disciplina contrattuale dei dipendenti regionali e degli enti locali (stante il combinato disposto dei commi 5 e 6 dell'art. 4 l. r. n. 3/1994 a mente dei quali nel caso in cui il Gruppo consiliare faccia ricorso a contratti di somministrazione di lavoro a tempo determinato, la disciplina del rapporto viene regolata ai sensi dell'art. 90 d.lgs. n. 267/2000), dall'altro lato l'intervenuta corresponsione degli emolumenti controversi permane priva di una valida dimostrazione in merito all'intervenuto espletamento di attività istituzionali. E ciò anche successivamente all'integrazione documentale>>**, atteso che **<<Il pagamento delle trasferte è stato infatti sorretto esclusivamente dalla generica presentazione di attestazioni di pagamento per l'approvvigionamento di carburante, senza che sia stato fornito alcun elemento per raccordare causalmente la spesa oggetto di rimborso con l'attività esterna del collaboratore, che non risulta aver formato oggetto né di programmazione, né di ordini di servizio>>**. Di conseguenza **<<L'assenza totale di un collegamento causale tra la spesa effettuata e le attività istituzionali**

del collaboratore incide direttamente sul presupposto dell'inerenza della spesa, che non può essere ritenuto soddisfatto nella fattispecie all'esame>>, confermando in tal senso che **<<la prerogativa d'insindacabilità non riguarda l'attività materiale di gestione delle risorse finanziarie, che resta assoggettata alla ordinaria giurisdizione di responsabilità civile, penale e contabile (su questo punto specifico cfr. Cass., Sez. Unite, n. 6895/2016)>>.**

ABSTRACT

Le Sezioni riunite, respingendo il ricorso del gruppo consiliare regionale, hanno avuto modo di puntualizzare preliminarmente che non essendo il giudizio istaurato innanzi alle stesse un giudizio di appello, ma trattandosi di giurisdizione piena ed esclusiva in unico grado, <<*non trovano applicazione le regole processuali che delimitano l'oggetto del giudizio di appello in tema di effetti devolutivi del gravame e di divieto di "nova" in appello ai sensi dell'art. 345 Cod. proc. Civile*>>, precisando vieppiù che, di conseguenza, <<*la produzione documentale in sede contenziosa è ammissibile*>> e che essa, però, deve intervenire <<*ad integrazione di quanto già presente nella documentazione originariamente presentata alla Sezione regionale del controllo, sviluppando in tal modo un principio di prova già presente nella fase del controllo*>>.

Sulla base di tali principi generali, il Collegio giudicante ha rilevato come la documentazione prodotta dal gruppo consiliare istante non poteva che risultare obiettivamente <<*uno sviluppo delle allegazioni già presentate nella sede del controllo*>>, meritando, dunque, di essere vagliata dalle Sezioni riunite in sede giurisdizionale in speciale composizione.

A fronte di tale ricostruzione, il Supremo Consesso contabile ha affermato che l'integrazione documentale intervenuta non fosse, tuttavia, dirimente per l'annullamento della delibera emessa in sede di controllo, alla luce della sostanziale motivazione, in forza della quale non può ritenersi sufficiente soltanto <<*un'allegazione rendicontativa finalizzata a dimostrare che le spese sostenute fossero astrattamente ammissibili*>>, essendo necessaria, altresì, <<*la dimostrazione che le medesime spese fossero state concretamente effettuate per lo svolgimento di attività istituzionali*>>.

Con riguardo, infine, alla questione della diversa fattispecie, esaminata dal Collegio giudicante, connotata dall'espletamento di una prestazione richiesta in assenza di un titolo giuridico valido, si è affermato che <<*la spesa risulta del tutto estranea alle attività del Gruppo consiliare, che non risulta aver conferito alcun incarico al professionista e che non ha pertanto contratto alcun vincolo negoziale al quale fare fronte con i fondi assegnati dalla Regione*>>.